

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA CENTRO ITALIA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA LEONESSA 24

Numero REA: RI - 37500

Codice fiscale: 00722820578

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-10-2009 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 11065 DI RACCOLTA		
STATUTO		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art.1) (Costituzione - denominazione - durata)		
Ai sensi della legge 381/91 è costituita con sede nel comune		
di Rieti una società Cooperativa sociale denominata "Coopera-		
tiva Sociale SPORTIVA CENTRO ITALIA" .		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del		
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si		
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-		
sponsabilità limitata.		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo ammi-		
nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-		
tanze anche altrove.		
La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030		
(duemilatrenta).		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art.2) Scopo sociale		
La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perse-		
guire l'interesse generale della comunità alla promozione uma-		
na e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo		
svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale - fi-		
nalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di		

3 di 31

sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Su deliberazione dell'organo amministrativo potrà aderire all'associazione nazionale di categoria, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di at-

	tività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di esercizio.
	Art.3) Oggetto
	Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci, si propone di esercitare le seguenti attività:
	a) gestire: palestre, impianti sportivi in genere, parcheggi, circoli di ritrovo, colonie, pensionati, case per studenti, alberghi, camping etc., case di riposo, ed impianti termali;
	b) effettuare servizi di custodia di impianti sportivi ed in genere di strutture pubbliche e private che richiedano il servizio di custodia;
	c) effettuare servizi di pulizia, di giardinaggio, di manutenzione di impianti sportivi ed in genere di manutenzione del verde sia pubblico che privato;
	d) divulgare la pratica delle attività sportive e motorie, favorire l'informazione, lo sviluppo pratico nonché l'organizzazione di viaggi a scopo turistico e sportivo, di campi gioco e servizi professionali di qualunque tipo di attività sportiva ed avviare alle diverse discipline sportive allievi di tutte le età con corsi tenuti da insegnanti qualificati sia a livello dilettantistico che professionale di tutti gli sport riconosciuti dal CONI;
	e) incrementare le attività sportive, ricreative, turistiche e

	culturali al fine di conseguire una proficua utilizzazione del	
	tempo libero;	
	f) favorire lo sviluppo delle attività psico-motorie delle	
	persone portatrici di handicaps;	
	g) acquistare materiali, attrezzature e mezzi di trasporto ne-	
	cessari per l'esercizio delle attività sociali, organizzare	
	gite, viaggi studio, visite culturali, promuovere e diffondere	
	l'informazione attraverso la produzione e vendita di libri,	
	pubblicazioni periodiche, opuscoli e depliant, nonché docu-	
	mentari e trasmissioni radiofoniche e televisive anche per	
	conto terzi;	
	h) organizzare e promuovere corsi di equitazione, maneggi ed	
	escursioni a cavallo ed inoltre promuovere la pesca sportiva.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;	
	potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di sta-	
	bile investimento e non di collocamento sul mercato; contrarre	
	mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i me-	
	desimi.	
	Svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra	
	elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le ope-	
	razioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, indu-	
	striale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla	
	realizzazione dello scopo sociale.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al	

	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-
	lamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni
	forma.
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.
	TITOLO III
	SOCI
	Art.4) Soci
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
	minimo stabilito dalla legge.
	Possono essere soci:
	a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4
	della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni,
	che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavorato-
	ri della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata
	deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
	amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
	b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente
	capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei
	settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che
	comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria

	attività lavorativa o professionale;	
	c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n.	
	381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuita-	
	mente, per fini di solidarietà;	
	d) i soci in prova: in virtù dell'interesse alla loro forma-	
	zione, ovvero al loro inserimento nell'impresa, possono essere	
	ammessi soci in prova , per un periodo di cinque anni e nei	
	limiti di un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Spetta ad un apposito regolamento interno disciplinari i di-	
	ritti e gli obblighi dei soci in prova.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in	
	base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sotto-	
	posti a procedure concorsuali.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limi-	
	tata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Art.5) (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro;	

	c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al li-	
	mite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt.32 e seguenti del pre-	
	sente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.4, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria deci-	
	sione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	

integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.6) Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- della quota del capitale sottoscritta;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'organo amministrativo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art.7) Perdita della qualità di socio

	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusio-	
	ne, fallimento o per causa di morte.	
	Nel caso di perdita della qualità di socio le quote vengono	
	rimborsate al socio o agli aventi diritto al valore nominale	
	eventualmente rivalutato secondo le disposizioni di legge vi-	
	genti.	
	Art.8) Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di qual-	
	siasi altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può im-	
	pugnare la decisione ai sensi dell'articolo 2532 del c.c..	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha	

effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.9) Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute

	te alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può impugnare	
	la decisione ai sensi dell'articolo 2532 del c.c.. Lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art.10) Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-	
	comandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunica-	
	zione dei provvedimenti stessi.	
	Art.11) Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art.17, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	

superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.12) Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente

15 di 31

	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come
	sopra.
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-
	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice
	civile.
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
	effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
	verso la Società gli eredi del socio defunto
	TITOLO IV
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
	Art.14) Elementi costitutivi
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
	a) dal capitale sociale, variabile, composto di quote del va-
	lore nominale unitario non inferiore né superiore a quello
	previsto dalla vigente normativa;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.16 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.6;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art.15) Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.5.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei

soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
socio.	
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione a	
norma dell'art. 32.	
Art.16) Bilancio di esercizio	
L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno)	
dicembre di ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
la chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centot-	
tanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	
oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-	
tura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministra-	
tori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
nella nota integrativa al bilancio.	
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci	
cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-	
lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
statuto e dal relativo apposito regolamento.	
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	

19 di 31

serva indivisibile.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art.18) Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio con il relativo conto economico e la relazione degli amministratori;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e),

oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.20.

Art.19) Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-

	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal
	quale dovrà risultare con chiarezza:
	- l'argomento della decisione;
	- il contenuto della decisione;
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-
	pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà
	o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il
	termine suddetto equivale a voto contrario.
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta
	un riscontro della spedizione e del ricevimento.
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al
	presente articolo, se iscritto al libro soci da almeno 90 (no-
	vanta) giorni e può esprimere un solo voto.
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle
	decisioni dei soci.

Art.20) Assemblee

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art.18 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.21) Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art.22) Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art.23) Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-	
	vente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o	
	dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verba-	

	le, devono essere conservate dalla società	
	Art.24) Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.La	
	nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto	
	da un notaio.	
	Art.25) Amministrazione	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Gli amministratori sono dispensati da prestare cauzione, dura-	
	no in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo de-	
	terminato al momento della nomina e sono rieleggibili.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da tre a cinque ed il loro numero sa-	
	rà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con-	
	siglio di amministrazione è scelta tra i soci.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice pre-	

	sidente.	
	Art.26) Compiti degli Amministratori	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla de-	
	cisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attri-	
	buzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del	
	codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-	
	ti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono rife-	
	rire agli Amministratori e al Collegio sindacale se nominato	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coo-	
	perativa e dalle sue controllate.	
	Art.27) Convocazioni e deliberazioni	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	

	e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'a-	
	dunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che	
	gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art.28) Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art.2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei so-	
	ci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se no-	
	minato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordi-	
	naria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione	
	è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art.29) Compensi agli Amministratori	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-	

minato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art.30) Rappresentanza

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.31) Collegio sindacale e revisore esterno

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre

	membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci sup-
	plenti.
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione
	dei soci.
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo
	al terzo esercizio della carica.
	Essi sono rieleggibili.
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di
	durata del loro ufficio.
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
	Ove si verificassero i presupposti di legge, la cooperativa
	procede alla nomina di un revisore esterno.
	TITOLO VII
	CONTROVERSIE
	Art.32) Controversie
	Tutte le controversie tra i soci e le società e fra l'Organo
	di Amministrazione e liquidatori, per causa dell'atto costitu-
	tivo, dello statuto sociale ivi comprese quelle inerenti la
	loro validità, interpretazione, esecuzione, dovranno essere
	denunciate per iscritto, con lettera raccomandata con avviso

	di ricevimento, dall'una all'altra parte litigante. Dette con-
	troversie, saranno devolute a giudizio del Foro di Rieti, ed è
	escluso qualsiasi altro foro alternativo o concorrente.
	TITOLO VIII
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	Art.33) Scioglimento anticipato
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
	Art.34) Devoluzione patrimonio finale
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liqui-
	dazione, previo rimborso ai soci del capitale versato anche
	rivalutato come disposto negli articoli precedenti del presen-
	te statuto, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la
	promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11
	della legge 31 gennaio 1992, n.59.
	TITOLO IX
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Art.35) Regolamenti
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-
	to per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività
	mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-
	difiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere

	stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se
	verranno costituiti.
	Art.36) Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e
	devoluzione
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-
	sato;
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-
	ri;
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-
	ne.
	Art.37) Rinvio
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
	prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a
	norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le
	norme delle società a responsabilità limitata.